

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 38

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario.

(GU n. 50 del 20-12-2008)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'11 luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in tema di istituzione dell'azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario);

Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 3 giugno 2008, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole della quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 26 giugno 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 giugno 2008, n. 511 che approva il regolamento «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario»;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione del capo I del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il capo I del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro») è abrogato.

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. La rubrica del capo II del titolo VII del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «Azienda per il diritto allo studio universitario».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 53 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 53 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda).

- 1. L'azienda, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 32/2002, e' organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.

2. Le funzioni di responsabilita' e di indirizzo dell'articolazione organizzativa sono attribuite ad un dirigente a tempo indeterminato dell'azienda, nominato dal direttore, che garantisce la gestione e l'organizzazione dei servizi a livello territoriale.

3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalita' di autonomia dei responsabili delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 54 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 54 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti).

- 1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.

2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'universita'.

3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'art. 53.

4. L'azienda puo' prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 55 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 55 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, e' abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, e' sostituito dal seguente:

«2. Gli atti dell'azienda sono trasmessi al collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto.».

3. Il comma 3 dell'art. 57 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«3. Le osservazioni del collegio dei revisori non sospendono l'esecutivita' degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non e' oggetto di ulteriori osservazioni da parte del collegio dei revisori.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 58 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 58 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituita dalla seguente:

«c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.».

2. Al comma 3 dell'art. 58 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso il contratto del direttore non puo' superare di dodici mesi la durata in carica del consiglio di amministrazione.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 59 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 59 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«1. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite la misura delle indennita' di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonche' i rimborsi spesa spettanti ai componenti del consiglio regionale degli studenti, di cui all'art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 60 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 60 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 32/2002, disciplina:

a) le modalita' di convocazione, votazione e funzionamento degli

organi dell'azienda;

b) i requisiti tecnico-professionali per la nomina del direttore dell'azienda;

c) le modalita' di attuazione della pubblicita' degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di societa' dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;

d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'art. 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;

e) le modalita' di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'art. 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilita' e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;

f) le modalita' del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;

g) le modalita' del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualita', di cui all'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 62 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 62 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'universita' o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda e' regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 63 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 63 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 63 (Carta dei servizi). - 1. La carta dei servizi e' adottata sulla base dei seguenti principi:

a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;

b) obiettivita' ed imparzialita' nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarita' e la continuita';

c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;

d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;

e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attivita' svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualita', di cui all'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 64 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 64 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.».

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 65 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 65 del decreto del presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 e' abrogato.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il direttore e i responsabili delle articolazioni organizzative territoriali dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall'art. 2 della legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario), sono nominati tra i dirigenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2008 presso le aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 luglio 2008

MARTINI